

N. R.G. 363/2023



**Tribunale Ordinario di Parma**

SEZIONE PRIMA CIVILE

*Sottosezione Lavoro*

Il giudice Matteo Giovanni Moresco, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13/07/2023, ha emesso la seguente

**ORDINANZA EX ART. 363 BIS C.P.C.**

nella causa proposta da

[redacted], in  
persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dall'avv. [redacted], elettivamente  
domiciliata presso il relativo studio in [redacted];

OPPONENTE

contro

[redacted], rappresentata e difesa  
dall'avv. [redacted], elettivamente domiciliata presso il relativo studio in  
[redacted];

OPPOSTA

1. Con ricorso ai sensi degli artt. 615 co. 1 e 618 *bis* c.p.c., [redacted]  
ha proposto opposizione al precetto notificatogli da [redacted]  
, sostenendo che nell'atto esecutivo fossero stati calcolati in modo erroneo



gli interessi dovuti, applicando l'art. 1284 co. 4 c.c. che non dovrebbe invece trovare applicazione in tema di crediti di lavoro.

2.  si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma integrale del precetto notificato.
3. Il titolo esecutivo in base a cui è stato emesso il precetto opposto è la sentenza n. 80/2023 di questo Tribunale, con la quale l'opponente è stata condannata a pagare all'opposta € 4.740,04 oltre interessi e rivalutazione a titolo di indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo, € 8.570 oltre interessi e rivalutazione a titolo di differenze retributive ed € 205,17 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
4. Nel precetto sono applicati su tutti questi importi gli elevati interessi moratori previsti dalla legislazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in forza dell'art. 1284 co. 4 c.c., in base al quale tale tasso di interessi è dovuto dal momento della domanda giudiziale se le parti non hanno determinato un tasso di interessi convenzionale.
5. In merito all'applicabilità dell'art. 1284 co. 4 c.c. ai crediti di lavoro, si registra un contrasto interpretativo in seno alla giurisprudenza di merito.
6. Secondo alcune pronunce, questa norma verrebbe derogata, in ambito lavoristico, dalla disciplina speciale di cui all'art. 429 co. 3 c.p.c., in base al quale:

«Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto».
7. Si tratta di una disciplina di favore per il lavoratore, dato che è previsto che anche i suoi crediti di valuta, che in base ai principi generali sarebbero soggetti al principio nominalistico, siano oggetto di rivalutazione, così proteggendo il prestatore di lavoro dagli effetti pregiudizievoli del deprezzamento monetario.
8. Sarebbe allora preclusa l'applicazione dell'art. 1284 co. 4 c.c., norma di generale applicazione, avendo il legislatore inteso riservare una regolamentazione settoriale a questa particolare materia in ragione del preminente valore costituzionale degli interessi



coinvolti (v. in tal senso, a es., Trib. Roma 22 giugno 2020, n. 3577; Trib. Lucca, 2 marzo 2023, n. 75).

9. Secondo un diverso indirizzo, invece, non vi sarebbero ostacoli ad applicare l'art. 1284 co. 4 c.c. anche ai crediti di lavoro. Ciò in quanto l'art. 429 co. 3 c.c., nel prevedere che sui crediti di lavoro debbano essere applicati gli interessi nella misura legale (oltre alla rivalutazione), opererebbe un rinvio all'art. 1284 c.c. nella sua interezza: sia al co. 1, in cui viene stabilito – mediante rinvio alla determinazione annuale effettuata con decreto ministeriale – il saggio generale degli interessi legali, sia al co. 4, che prevede che dalla domanda giudiziale – in caso di mancata determinazione convenzionale del tasso di interesse – «il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto nella legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».
10. A sostegno di tale orientamento si osserva anche che, da un lato, la *ratio* di scoraggiare la resistenza dilatoria a iniziative giudiziali fondate, che ha ispirato l'introduzione del meccanismo disincentivante di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., sussiste anche in ambito lavoristico; dall'altro, che, paradossalmente, la tesi dell'inapplicabilità della norma in esame ai crediti di lavoro finirebbe per fornire una tutela minore (considerata la sensibile differenza tra il saggio di interessi legale "generale" e quello previsto dalla legislazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) ai soggetti che il legislatore aveva inteso garantire maggiormente con la disciplina di favore di cui all'art. 429 co. 3 c.p.c. (v. in tal senso, a es., Trib. Perugia, 15 marzo 2022, n. 53; Trib. Venezia, 19 gennaio 2023, n. 29; Trib. Venezia, 16 marzo 2023, n. 176).
11. Lo scrivente ritiene l'opportunità di stimolare la pronuncia in senso nomofilattico della Corte di cassazione sulla questione, mediante il ricorso allo strumento del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 363 *bis* c.p.c., ricorrendo tutti i presupposti richiesti da tale norma:
  - 1) la questione è necessaria alla definizione del presente giudizio: la correttezza dell'importo ingiunto con il precetto notificato all'opponente dipende infatti proprio dall'applicabilità o meno dell'art. 1284 co. 4 c.p.c.; peraltro, qualora non potessero essere applicati al credito azionato gli interessi maggiorati la somma dovuta sarebbe sensibilmente inferiore (in base ai conteggi della parte, sarebbero dovuti circa € 4.000 in meno su un credito totale di circa € 25.000);



- 2) non constano precedenti nella giurisprudenza di legittimità dove questa questione sia espressamente affrontata e risolta;
  - 3) la questione presenta notevoli difficoltà interpretative, come attestato dal contrasto in essere nella giurisprudenza di merito, sicché una pronuncia nomofilattica potrebbe scongiurare il rischio di sensibili differenze di applicazione del diritto a situazioni analoghe nel territorio nazionale;
  - 4) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi: invero, si tratta di questione che si presenta potenzialmente in tutte le cause di lavoro in cui vi sia almeno una domanda di contenuto economico (ossia la grandissima maggioranza delle stesse), o direttamente nel giudizio di cognizione o, come nel caso di specie, nella fase esecutiva.
12. Si rappresenta che, inoltre, la decisione del presente rinvio pregiudiziale potrebbe costituire l'occasione anche per la risoluzione di un'ulteriore questione connessa, la cui rilevanza esorbita peraltro dall'ambito lavoristico e su cui si registrano pronunce divergenti della Corte di cassazione, ossia l'estensione dell'ambito applicativo degli interessi maggiorati di cui all'art. 1284 co. 4 c.c.
13. Un indirizzo ritiene infatti che la norma trovi applicazione alle sole cause aventi a oggetto crediti di natura contrattuale, come si desumerebbe dal riferimento operato dalla norma all'ipotesi della determinazione convenzionale del tasso di interessi, non configurabile in ipotesi di obbligazioni extracontrattuali (come sostenuto in Cass. 7 novembre 2018, n. 28409; Cass. 9 maggio 2022, n. 14512).
14. Un diverso e più recente orientamento afferma invece che la maggiorazione degli interessi a decorrere dalla domanda giudiziale opererebbe per ogni credito pecuniario, anche di origine extracontrattuale, sulla base del rilievo che la clausola di salvezza di cui sopra varrebbe solamente a evidenziare il carattere non inderogabile della norma e non già a limitarne l'ambito di applicazione (v. in tal senso Cass. 3 gennaio 2023, n. 61).
15. Tale ulteriore questione assume rilevanza specifica nel presente giudizio, dato che il titolo esecutivo azionato con precetto è costituito da una sentenza di condanna per titoli sia contrattuali (differenze retributive) che extracontrattuali (indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo); nel precetto sono stati applicati gli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. su entrambi gli importi.



16. Alla luce delle ragioni esposte, si dispone il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione della questione di diritto relativa all'applicabilità dell'art. 1284 co. 4 c.c. ai crediti di lavoro e, in caso positivo, del coordinamento di tale norma di legge con la disciplina speciale di cui all'art. 429 co. 3 c.p.c.
17. Ai sensi dell'art. 363 *bis* co. 2 c.p.c., il presente procedimento è sospeso dal giorno del deposito della presente ordinanza, non sussistendo allo stato la necessità di compimento di atti urgenti o di attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Parma così dispone:

1. dispone il rinvio pregiudiziale degli atti, per la risoluzione della questione di diritto esposta in motivazione, alla Corte di cassazione;
2. dà atto della sospensione del procedimento sino alla restituzione degli atti da parte della Corte di cassazione, successivamente alla definizione della questione;
3. incarica la Cancelleria dell'immediata trasmissione degli atti e del fascicolo processuale alla Corte di cassazione, delle comunicazioni alle parti e degli ulteriori adempimenti consequenziali.

Parma, 03/08/2023

Il giudice

Matteo Giovanni Moresco

2 pec ok  
03/08/23



